

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 23/09/2025

FATTO

Parte ricorrente espone quanto segue:

- in data 28/09/2022 stipulava con la G* s.r.l. un contratto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico di un immobile;
- il corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei lavori, al netto dello sconto in fattura, era pari a € 12.200,00;
- tale somma era oggetto di un *contratto di finanziamento* collegato acceso con l'intermediario;
- G* emetteva fattura n. 1120 in data 04/10/2022;
- il fornitore si è reso gravemente inadempiente, posto che nulla di quanto indicato in fattura alla voce "*Domotic Building Automation*" è stato fornito ed installato presso l'abitazione;

- come si evince dalla fattura, il valore lordo dell'attività non eseguita è pari a € 11.470,00, di cui € 7.470,00 per la fornitura e € 4.000,00 per la posa. Da tale importo si deve tuttavia dedurre la somma di € 7.455,50 (pari al 65%), ottenendo così un valore economico effettivo finale di quanto non eseguito pari ad euro 4.014,50;
- in data 7/03/2024 il ricorrente ha costituito in mora la G* s.r.l. tramite una PEC rimasta priva di riscontro;
- l'inadempimento del fornitore è conclamato e di non scarsa importanza.

Parte ricorrente, esperito infruttuosamente il reclamo, chiede pertanto all'Arbitro di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB l'annullamento del contratto di finanziamento collegato stipulato con l'intermediario convenuto a seguito del grave inadempimento della società G* s.r.l. al contratto principale e, per l'effetto, condannare l'intermediario alla restituzione delle somme già corrisposte dalla ricorrente.

L'intermediario convenuto contro deduce quanto segue:

- di aver stipulato con la società G* s.r.l. una convenzione commerciale che consentiva ai clienti di sottoscrivere un finanziamento finalizzato all'acquisto dei beni offerti dalla società convenzionata;
- in data 4/10/2022 la ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di beni venduti da G* s.r.l.;
- di aver provveduto all'addebito della prima rata del finanziamento solo a seguito dell'avvenuta consegna dei beni acquistati dalla ricorrente;
- solo in data 12/03/2024, quasi un anno e mezzo dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento e dall'avvenuta consegna ed installazione dei beni, la ricorrente inviava alla G* s.r.l. una diffida ad adempiere e messa in mora per la mancata fornitura ed installazione dell'impianto di "*Domotic Building Automation*";
- a seguito delle verifiche appositamente espletate, non è emerso alcun inadempimento di G* s.r.l. visto che i beni finanziati risultavano regolarmente consegnati e installati;
- la ricorrente, prima della citata diffida del marzo 2024, non ha sollevato alcuna contestazione nei confronti di G* s.r.l. né ha mai comunicato alcunché all'intermediario, continuando a pagare regolarmente le rate del finanziamento;
- se la ricorrente l'avesse tempestivamente informata degli asseriti inadempimenti del convenzionato, avrebbe potuto farsi parte attiva nei confronti di G* s.r.l. (nel periodo in cui era regolarmente attiva e produttiva) per comprendere la fondatezza o meno delle istanze avanzate dal ricorrente e, laddove fondate, sollecitare G* s.r.l. ad attivarsi per porre rimedio;
- pertanto, la ricorrente deve sopportare le conseguenze di tale negligenza, consistente in un ingiustificato e notevole ritardo nell'invio della contestazione;
- ad ogni modo, risulta provato l'adempimento di G* s.r.l. alle proprie obbligazioni contrattuali;
- se anche fosse sussistente, l'inadempimento di G* s.r.l. non sarebbe grave ai sensi dell'art. 1455 c. 2 c.c. posto che, considerando la totalità del credito precisato in fattura, risulta che la ricorrente ha ricevuto il 66% del valore complessivo della fornitura.

L'intermediario conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il presente ricorso concerne l'accertamento del diritto della ricorrente alla risoluzione di un contratto di prestito finalizzato all'esecuzione di alcuni lavori di efficientamento energetico, in seguito all'asserito inadempimento del fornitore.

In particolare, la ricorrente chiede all'Arbitro di dichiarare, ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB, la risoluzione del collegato contratto di credito (stante l'inadempimento da parte del fornitore dei beni o prestatore dei servizi), con restituzione delle rate già pagate.

Il contratto di finanziamento per cui è ricorso risulta stipulato nell'ottobre 2022, *in epoca successiva all'entrata in vigore del D. Lgs. 141/2010* che, in recepimento della Direttiva 2008/48/CE, ha introdotto nel T.U.B. l'art. 125-quinquies che prevede che il consumatore abbia il diritto di risolvere il contratto di finanziamento finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- collegamento negoziale tra l'acquisto di beni e servizi ed il finanziamento all'uopo stipulato;
- messa in mora del fornitore;
- inadempimento, di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., da parte del fornitore ad un'obbligazione contrattuale.

Qualora detti presupposti siano sussistenti, il finanziatore ha l'obbligo di *“rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato”*.

In merito all'applicazione di detta normativa, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 12645/2021, ha fornito i seguenti chiarimenti: *“Nel procedimento instaurato ai sensi dell'art.125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l'onere di provare l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore. Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all'art.1455 c.c. La risoluzione parziale del contratto di credito è ammissibile solo su esplicita domanda del ricorrente, in presenza di un adempimento parziale del contratto di fornitura con oggetto frazionabile. In tal caso il consumatore ha diritto alla risoluzione parziale del collegato contratto di credito per la parte corrispondente al valore delle prestazioni non eseguite e al rimborso delle rate versate a copertura di tali prestazioni con il conseguente obbligo di provvedere al rimborso del prestito al netto di detto valore. Il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato. La domanda di risarcimento del danno, se formulata come conseguenza accessoria dell'inadempimento del fornitore, integra una pretesa estranea alla previsione dell'art.125-quinquies del T.U.B., posto che l'intermediario non assume veste di coobbligato o garante del fornitore stesso.”*

Ciò premesso, il Collegio procede dunque alla verifica dell'esistenza o meno, nel caso di specie, dei suddetti i tre presupposti.

Quanto al primo presupposto, il Collegio rileva quanto segue: dall'esame del contratto di prestito *de quo* concluso tra la ricorrente e l'intermediario convenuto, contratto depositato in atti, risulta provata l'esistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento *de quo* e il relativo contratto di fornitura cui il prestito è specificatamente finalizzato. Ciò è evidente dalla più volte reiterata espressione "*prestito finalizzato*" e da altri elementi, compreso il riferimento ad un intermediario del credito che ha sostanzialmente una "denominazione analoga" a quella del fornitore, nonché in particolare dalla regolamentazione contenuta nelle condizioni generali di contratto.

Le CGC contengono infatti all'art. 12.3 una specifica regolamentazione per l'ipotesi di inadempimento *dell'esercente convenzionato* (cioè del fornitore dei beni/prestatore di servizi) prevedendo il diritto del Cliente alla risoluzione del contratto (di credito) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- inutile messa in mora dell'esercente convenzionato mediante formale lettera;
- gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Quanto al secondo presupposto, il Collegio rileva che anche il medesimo sussiste: è, infatti, agli atti una *diffida inviata a mezzo PEC (con prova di avvenuta consegna)* da parte della ricorrente al fornitore G* s.r.l. in data 12/03/2024, PEC inviata per conoscenza anche all'intermediario convenuto. Detta missiva elettronica contiene tutti gli elementi per costituire una diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Quanto, infine, al terzo e ultimo presupposto il Collegio rileva che le parti controvertono sia in merito alla sussistenza dell'inadempimento del fornitore, sia sull'eventuale gravità dello stesso.

Quanto al primo profilo (sussistenza dell'inadempimento del fornitore), il Collegio di coordinamento, con la sopra richiamata decisione n. 12645/2021, ha rimarcato la necessità che l'accertamento dell'inadempimento sia "*agevolmente rilevabile dalla documentazione versata agli atti del procedimento, senza necessità di procedere a analisi o elaborazioni tecniche della stessa funzionalmente precluse all'Arbitro, tanto più in materia estranea alle proprie competenze tecniche*".

A tal fine parte ricorrente ha allegato:

- a) il contratto concluso con il fornitore G* s.r.l. e la relativa fattura, da cui si evince che lo stesso si è impegnato a fornire ed installare presso l'abitazione della ricorrente i seguenti beni: (i) impianto "*Domotic Building Automation*" con i relativi accessori per euro 7.470,00 oltre ad euro 4.000,00 per installazione; (ii) pompa di calore per acqua da 220 lt per euro 1830,00 oltre ad euro 3.000,00 per installazione; (iii) pompa di calore aria-aria da 7,9 KW per euro 6.000,00 oltre ad euro 4.100,00 per installazione; (iv) pompa di calore aria-aria da 5,3KW per euro 4.000,00 oltre ad euro 3600,00 per installazione per un importo lordo complessivo di fornitura di euro 34.000,00;

- b) una *perizia* nella quale il tecnico incaricato afferma, tra le altre cose, che “dall'esame tecnico-visivo degli impianti presenti nonché dai riscontri fotografici, confrontati con quanto riportato sul documento di fatturazione e documento di trasporto dei materiali emerge in modo chiaro ed incontrovertibile che *nulla di quanto indicato nel documento di fatturazione relativamente alla voce “Domotic Building Automation” è stato fornito ed installato presso l'abitazione in oggetto*”.

La ricorrente sostiene quindi che il fornitore sarebbe rimasto completamente inadempiente rispetto all'obbligo di fornire ed installare l'impianto “*Domotic Building Automation*” con i relativi accessori per un *importo complessivo di lavori non eseguito pari ad euro 11.470,00 (7.470 più 4.000)*;

- c) parte ricorrente, unitamente alla suddetta perizia tecnica, ha altresì prodotto in atti un *documento di trasporto* rilasciato dal fornitore G* s.r.l. riportante i beni effettivamente consegnati alla ricorrente; tra questi non figura *l'impianto “Domotic Building Automation” con i relativi accessori come peraltro ribadisce anche il perito*;
- d) la ricorrente ha inoltre prodotto in atti *documentazione fotografica* relativa ai beni forniti ed installati presso la propria abitazione, tra i quali non figura il suddetto l'impianto “*Domotic Building Automation*” con i relativi accessori.

L'intermediario, per contro, nega la sussistenza dell'inadempimento lamentato invece dalla ricorrente, evidenziando che tutti i beni oggetto del contratto sarebbero stati interamente consegnati ed installati. A riprova di quanto sostenuto, produce tuttavia in atti solo la “*Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte*” del 3/10/2022, che però comprova esclusivamente la corretta realizzazione e installazione della caldaia e dei climatizzatori, senza nulla attestare in merito all'impianto “*Domotic Building Automation*”, di cui la ricorrente lamenta come sopra la mancata consegna e installazione.

Alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene, pertanto, provato l'inadempimento del fornitore G* s.r.l. all'obbligo di consegnare e installare l'impianto “*Domotic Building Automation*”.

Quanto, *infine*, al secondo profilo del terzo presupposto (gravità dell'inadempimento del fornitore), il Collegio rileva che l'intermediario nega che tale inadempimento, ove anche sussistente, possa essere considerato grave ai sensi dell'art. 1455 c. 2 c.c., tenuto conto delle seguenti circostanze:

- a) la ricorrente *ha tollerato a lungo l'inadempimento*, avendo inviato la diffida al fornitore G* s.r.l. solo in data 12/03/2024, più di un anno dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento e dalla (parziale) consegna ed installazione dei beni;
- b) considerando la totalità del credito precisato in fattura (34.000), la ricorrente ha comunque ricevuto circa il 66% del valore complessivo della fornitura (beni consegnati ed installati per euro 22.530, rimanendo inadempita la fornitura di beni per euro 11.470 relativi alla “*Domotic Building Automation*” pari a circa il 34% del valore complessivo).

Al riguardo si rammenta che in merito alla valutazione della “*non scarsa importanza*” dell'inadempimento del fornitore, il Collegio di Coordinamento, nella motivazione della menzionata

pronuncia n. 12645/2021, ha rilevato quanto segue: *“Secondo l’orientamento costante dell’Arbitro, le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile sono da reputarsi sussistenti qualora l’inadempimento abbia avuto un peso oggettivo e notevole nell’economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo, in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente, ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. I Collegi territoriali richiamano l’insegnamento della Suprema Corte secondo il quale la verifica dell’inadempimento di non scarsa importanza deve essere operata applicando contestualmente un parametro oggettivo, riferito alla entità oggettiva dell’inadempimento, “ma anche con riguardo all’interesse che l’altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull’elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell’economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l’inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell’equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l’interesse dell’altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all’esatto adempimento nel termine stabilito” (Cass., 6 marzo 2012, n. 3477; Cass. 18.2.2008 n. 3954, Cass., 28 marzo 1995, n. 3669; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3742).*

Tenuto conto del criterio non meramente numerico di valutazione quale delineato dal Collegio di Coordinamento, tenuto conto che la mera (e solo provvisoria) tolleranza del creditore, benché protratta per un lasso temporale non indifferente, non sembrerebbe di per sé sufficiente ad escludere in termini assoluti la gravità dell’inadempimento, soprattutto in assenza di ulteriori elementi da cui sia possibile desumere un sostanziale disinteresse del creditore verso l’esatto adempimento della prestazione rimasta inadempita, tenuto infine conto che, *sul piano oggettivo*, l’inadempimento in questione parrebbe aver determinato un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale, dal momento che dall’analisi della fattura si evince che il costo del bene non consegnato è pari a circa il 34% del costo totale come sopra indicato, tutto ciò considerato il Collegio ritiene provata nel caso in esame sia la sussistenza dell’inadempimento che la gravità dello stesso avuto riguardo all’interesse di controparte .

Ad avviso del Collegio, nel caso in esame, ricorrono pertanto tutti e tre i presupposti richiesti dall’art. 125 quinquies TUB affinché sussista in capo al consumatore il diritto alla risoluzione del contratto di credito accessorio alla fornitura di beni, con conseguente obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato, come peraltro richiesto da parte ricorrente.

Il Collegio di coordinamento, sempre nella pronuncia n. 12645/2021, ha peraltro precisato che *“sulla base del tenore letterale della norma deve ... ritenersi che la sussistenza di un inadempimento di “non scarsa importanza”, ai sensi dall’art. 1455 c.c., attribuisca comunque al consumatore il diritto alla risoluzione integrale del contratto di finanziamento, nonché alla integrale restituzione delle rate versate, a prescindere dall’eventualità di un adempimento parziale del contratto di fornitura. [...] La risoluzione parziale del contratto di credito è ammissibile solo su esplicita domanda del ricorrente, in presenza di un adempimento parziale del contratto di fornitura con oggetto frazionabile.”*

Detta domanda di risoluzione parziale è invero assente nel caso in esame dove è invece richiesta la risoluzione integrale a seguito dell'inadempimento grave di cui sopra.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – accerta il diritto della parte ricorrente alla risoluzione del contratto di finanziamento e dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione delle rate pagate.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE